



Certificati di Malattia on line
domande



1. Chi deve certificare la malattia (online o no)?

TUTTI i medici sono tenuti a certificare la malattia:

- Medici dipendenti del servizio sanitario nazionale
- Medici convenzionati con il servizio sanitario nazionale (medicina generale, specialisti e pediatri di libera scelta), nonché i Medici delle strutture private accreditate ed i medici liberi professionisti
- **È omissione di atti d'ufficio non rilasciare il certificato di malattia** a chi ne ha diritto, al termine della prestazione medica.
- **E' falso ideologico** certificare un dato che non si è constatato di persona.

2. Come si acquisisce il CODICE di accesso?

- I medici dipendenti ed i convenzionati possono richiederlo alla rispettiva direzione aziendale. Altrettanto avviene per i sostituti di Continuità Assistenziale.
- Per i liberi professionisti (compresi i neo-laureati) è attivata la concessione attraverso l'Ordine dei Medici.



3. Come si procede in caso di DISABILITAZIONE dell'accesso (ad esempio per digitazione ripetuta di password errata)?

- È necessario richiedere un nuovo codice di accesso come sopra descritto.

4. Come possono redigere i certificati di malattia i SOSTITUTI dei MMG non ancora in possesso del codice di accesso?

- Il problema non dovrebbe porsi in quanto l'assegnazione dei codici di accesso è stata attivata presso l'Ordine dei Medici.
- Solo **in caso di emergenza** e in via non continuativa non resta altra possibilità che il **certificato cartaceo** su carta intestata del sostituto, in doppia copia, precisando che il certificato viene redatto durante la sostituzione del titolare.



nel CERTIFICATO CARTACEO (solo in situazioni non routinarie)

vanno riportate le generalità del paziente, la data di rilascio, la data di inizio della malattia e la data di fine prognosi. La diagnosi andrà riportata solo sulla copia da inviare all'INPS, sulla quale il lavoratore aggiungerà il proprio indirizzo e i dati relativi al datore di lavoro.



5. I SOSTITUTI privi di codice di accesso possono compilare i certificati usando il codice del titolare?

- No. Per il sostituto si configurerebbe il reato di **"falso in atto pubblico"** e per il titolare si tratterebbe di **un'indebita assunzione di responsabilità** ed inoltre incorrerebbe nelle sanzioni previste per la inosservanza delle norme sulla sicurezza informatica.



6. Il certificato di malattia redatto dal SOSTITUTO soddisfa la normativa relativa ai "controlli sulle assenze" per i dipendenti della Pubblica Amministrazione?

- Sì. Anche se il comma 1 dell'art. 55-septies introdotto dall'art. 69 del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150 prevede che ***"Nell'ipotesi di assenza per malattia **protratta per un periodo superiore a dieci giorni**, e, in ogni caso, **dopo il secondo evento di malattia nell'anno solare** l'assenza viene giustificata esclusivamente mediante certificazione medica rilasciata da una struttura sanitaria pubblica o da un medico convenzionato con il Servizio sanitario nazionale."***
- **il medico sostituto a norma dell'art. 37 dell'ACN va considerato a tutti gli effetti equivalente al medico convenzionato per tutto il periodo della sostituzione.**

E' bene, comunque, che tale circostanza sia documentabile (dichiarazione di sostituzione alla ASL, fattura per sostituzione riportante le date...) e che la qualifica di "sostituto del dr. ..." sia riportata nello spazio libero del certificato *on line*.

7. Per quali CITTADINI la certificazione di malattia va inviata per via telematica?



- Per **tutti** i dipendenti sia del settore privato (impiegati e dirigenti compresi) che di quello pubblico.

La legge n.183 4/11/ 2010 "Collegato Lavoro" entrato in vigore il 24 novembre 2010, all'art. 25 ha previsto che, in tutti i casi di assenza per malattia dei dipendenti di datori di lavoro privati, per il rilascio e la trasmissione della attestazione di malattia si applicano le disposizioni di cui all'articolo 55-septies del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, (Testo unico del Pubblico impiego), ciò comporta l'equiparazione sia dei dipendenti pubblici che privati rispetto **all'invio telematico, pertanto quest'ultimo e' obbligatorio per tutti indistintamente, salvo specifiche categorie.**
(Memorandum circolare 2/2010 DFP/DDI)



8. Ci sono categorie di dipendenti esonerati dall'invio del certificato per via telematica?

Memorandum circolare 2/2010 DFP/DDI:

- E' esentato solo il personale delle Forze Armate e dei Corpi Armati dello Stato e del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco (*D.L. 18 ottobre 2012, n. 179 "Ulteriori misure urgenti per la crescita del Paese"*),
- *Ai sensi dell'art. 3 del D.Lgs. 30 marzo 2001 n. 165, i dipendenti della Pubblica Amministrazione, in regime di diritto pubblico disciplinati da propri ordinamenti*, attualmente esonerati dall'invio telematico della certificazione di malattia



esonerati dall'invio telematico della certificazione di malattia

- Magistrati ordinari, amministrativi e contabili;- Avvocati e procuratori dello Stato;
- Professori e ricercatori universitari;
- Personale della carriera diplomatica;
- Personale della carriera prefettizia;
- Personale del Comitato interministeriale per il credito e il risparmio (CICR);
- Personale della Commissione nazionale per le società e la borsa (CONSOB);
- Personale dell'Autorità garante della concorrenza e del mercato;
- Personale militare;
- Forze di polizia di Stato;
- Personale della carriera dirigenziale e direttiva penitenziaria;
- Personale, anche di livello dirigenziale, del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, esclusi il personale volontario e il personale volontario di leva.



9. E se si certifica per errore online alle categorie per le quali è previsto il cartaceo?

- Non è un illecito (purché il paziente abbia fornito il consenso) inviare per via telematica un certificato che, invece, poteva essere rilasciato in forma cartacea,
- ma perché venga accettato dalle competenti amministrazioni occorre che la copia cartacea del certificato inviato telematicamente riporti timbro e firma del medico certificatore.



10. E' obbligatorio richiedere il consenso al paziente per l'invio del certificato online?

- Il Codice Privacy richiede il consenso dell'interessato alla trasmissione telematica dei suoi dati sensibili.
- Il consenso va raccolto , dietro idonea informativa, solo in occasione del **PRIMO invio**, se le condizioni di cui all'informativa resa non mutano per gli invii successivi.
- Quindi se un paziente nega il consenso all'invio, o perchè afferma di appartenere ad una delle categorie esonerate o perchè, pur essendo obbligato, per suoi motivi personali non dà il consenso all'invio, il medico non potrà procedere alla trasmissione telematica.

11. E se l'invio telematico non è possibile?

- Nei casi in cui la trasmissione non sia possibile: server INPS non funzionante, zona sprovvista di collegamento internet e la spedizione on line non sia procrastinabile, se il call-center non risponde ... **il medico è automaticamente autorizzato ad usare il cartaceo senza rischio di sanzioni.**



12. Oltre ai casi sopra riportati, esistono altre condizioni in cui va redatto un CERTIFICATO CARTACEO?

- Sì. Per i dipendenti della pubblica amministrazione va redatto ANCHE un certificato cartaceo quando ricorrono le condizioni per le quali **non si applica la decurtazione dello stipendio**: assenze dovute ad infortunio sul lavoro o a causa di servizio, oppure a ricovero ospedaliero o a day hospital, nonché assenze relative a patologie gravi che richiedano terapie salvavita (art. 71 D.L. 112/2008 convertito in L. 133/2008).
- In ossequio alla normativa sulla *privacy* è opportuno certificare la condizione omettendo la diagnosi.



13. E' obbligatoria la consegna all'assistito di COPIA CARTACEA del certificato inviato telematicamente?

- Dal 13 settembre 2011 è **sufficiente la comunicazione del numero di protocollo del certificato**, attraverso il quale il datore di lavoro ed il cittadino stesso possono verificare i dati di proprio interesse direttamente nel sito INPS.
- Sarà opportuno, comunque, evitare conflitti con il paziente che ne facesse richiesta.

14. Quali sono le FASCE ORARIE di reperibilità a domicilio per i lavoratori in malattia?



- dipendenti del settore privato 10 -12 e 17 - 19.
- dipendenti pubblici 9 - 13 e 15 -18.

Questi ultimi sono esclusi dall'obbligo di rispettare la di reperibilità se *"l'assenza è etiologicamente riconducibile ad una delle seguenti circostanze: patologie gravi che richiedono terapie salvavita, infortuni sul lavoro, malattie per le quali è stata riconosciuta la causa di servizio, stati patologici sottesi o connessi alla situazione di invalidità riconosciuta"* (condizioni che vanno **documentate con certificato cartaceo in aggiunta a quello on line**) o se *"è stata già effettuata la visita fiscale per il periodo di prognosi indicato nel certificato"* (DPCM 18 dicembre 2009, n. 206).

- Nel caso che il dipendente pubblico debba allontanarsi dal domicilio durante le fasce orarie di reperibilità **per visite mediche, terapie o accertamenti**,
deve **preventivamente avvisare** l'amministrazione e deve **presentare un'attestazione** del medico o della struttura, anche privata, in cui è stata effettuata la prestazione (D.L. 98/2011); queste disposizioni sono valide anche per le categorie di dipendenti pubblici esentati dalla certificazione *on line*.

15. Che cosa fare in caso di RICOVERO o prestazione di PRONTO SOCCORSO.



È fatto obbligo al medico che ha visitato il paziente o ha erogato la prestazione sanitaria il rilascio della certificazione di malattia, la quale NON può essere demandata al medico di medicina generale

*Nelle more della informatizzazione, i medici ospedalieri possono continuare ad elaborare certificati **in forma cartacea,***

i dipendenti continueranno a recapitare o consegnare tempestivamente i certificati e gli attestati all'amministrazione di appartenenza e le amministrazioni li accetteranno secondo le tradizionali modalità.

- **I giorni di ricovero e/o la giornata in cui è stata eseguita la prestazione di P.S. sono indennizzabili** a seguito di certificazione on line o, in sua mancanza, dietro presentazione all' INPS di certificazione redatta su **carta intestata della struttura**, recante le generalità dell'assicurato, la data del rilascio, le date di inizio e fine ricovero, la firma leggibile del medico e l'indicazione della diagnosi.

Tale certificazione deve essere inviata a cura del lavoratore *entro due giorni dal rilascio*, completata con i dati relativi all'azienda presso la quale è occupato, la sua abituale residenza ed eventualmente il diverso temporaneo recapito al fine della predisposizione dei previsti controlli.

Nel caso di prestazioni effettuate in Day Hospital,

- il requisito della sussistenza dello stato di incapacità lavorativa, necessario ai fini della indennizzabilità dell'evento, si intende realizzato sia quando la permanenza nel luogo di cura copre la durata giornaliera dell'attività lavorativa, sia, nel caso di permanenza inferiore, quando il medico dell'INPS ritenga che la prestazione erogata in regime di day-hospital sia incompatibile con l'attività lavorativa.
- Anche in questo caso occorre che siano specificati su *carta intestata della struttura*, come in caso di ricovero, le generalità dell'assicurato, la data di rilascio e della prestazione, la firma leggibile del medico, la diagnosi.

Dal 2014 la certificazione di malattia è **obbligatoriamente on line per tutti gli ospedalieri e dipendenti**, com'è già per i medici di famiglia.

Lo prevede il DECRETO 18 Aprile 2012 “Modifica al decreto 26 febbraio 2012” recante:” Definizione delle modalità tecniche per la predisposizione e l'invio telematico dei dati delle certificazioni di malattia al SAC.”G.U N.128 del 4-06-2012.

16. Cosa è cambiato dal 2014 nella certificazione on line?



- Il Decreto 18/04/2012 - G.U. N.128 del 4-06-2012 - contiene **il NUOVO DISCIPLINARE TECNICO** che sostituisce quello del Decreto 2010 " Definizione delle modalità' tecniche per la predisposizione e l'invio telematico dei dati delle certificazioni di malattia al SAC."
- **Inps e SAC** (Sistema di accoglienza centrale, il portale web della certificazione digitale) hanno aggiornato le loro piattaforme,
- **Le Regioni** devono dotare ospedali e strutture di hardware e software.

Cosa cambia?



Il Decreto regola la comunicazione all'INPS di avvenuto ricovero, la certificazione di fine ricovero/dimissione, contenente la prognosi, ad opera delle strutture sanitarie pubbliche e private accreditate.

Sono previsti 5 moduli diversi (il precedente ne contemplava solo 2):

- il certificato di malattia telematico,
- l'attestato di malattia telematico,
- il certificato di malattia in sede di dimissione,
- l'attestato di malattia in sede di dimissione e
- la comunicazione di inizio ricovero.

Nella modulistica compaiono **alcune notizie nuove da fornire** (alcune obbligatorie ed altre facoltative):

bisogna specificare se chi compila il certificato è "medico SSN" o libero professionista; tra le visite è aggiunta quella di pronto soccorso;

è richiesto di specificare se la malattia è dovuta ad evento traumatico, **se trattasi di patologia grave che richiede terapia salvavita, se trattasi di malattia per la quale è stata riconosciuta la causa di servizio, se trattasi di stato patologico sotteso o connesso alla situazione di invalidità riconosciuta.**



17. Che cosa fare in caso di convalescenza dopo un ricovero ospedaliero?

- Eventuali prognosi formulate dalla struttura in seguito a ricovero o a prestazione di P.S. sono valide per la copertura assicurativa **solamente** se contengono un riferimento esplicito ad uno stato di **incapacità al lavoro**, non basta la semplice **“prognosi salvo complicazioni”**.
- In sua mancanza la convalescenza deve essere certificata dal medico curante **il giorno successivo alla dimissione o, al massimo, il secondo giorno** come **“continuazione”**, indicando come data di inizio quella del giorno successivo alla dimissione.



18. Che cosa fare in caso di CAMBIO DI DOMICILIO durante la malattia?

Il paziente deve comunicare tempestivamente il nuovo domicilio alla sede INPS. Questo vale anche in caso di ricovero in ospedale intervenuto durante una malattia inizialmente domiciliare.



19. Che cosa fare in caso di GUARIGIONE ANTICIPATA per permettere il rientro al lavoro?

Va redatta on line la **“rettifica” del certificato**, per la quale è necessario ricordare il codice assegnato al certificato da rettificare.

Non è possibile "rettificare" un certificato già inviato aumentando la prognosi.

- In tal caso va redatto un certificato di "continuazione" alla scadenza del precedente od anche in anticipo, *mai in ritardo per più di un giorno, pena la decurtazione della retribuzione.*

20. E' possibile redigere una certificazione di malattia per ACCERTAMENTI diagnostici?

- La questione è controversa. E' ragionevole certificare in caso di accertamenti urgenti non effettuabili al di fuori dell'orario di lavoro oppure di accertamenti invasivi che richiedano una "convalescenza" ma andrebbe **indicata una diagnosi** .
- Nel caso di **dipendenti pubblici** il D.L. n. 98 del 6 luglio 2011 stabilisce che "Nel caso in cui l'assenza per malattia abbia luogo per l'espletamento di visite, terapie, prestazioni specialistiche od esami diagnostici, **l'assenza è giustificata mediante la presentazione di attestazione rilasciata dal medico o dalla struttura, anche privati**, che hanno svolto la visita o la prestazione" e la circolare esplicativa n. 10 del 1 agosto 2011 precisa che, fino all'adeguamento del sistema di trasmissione telematica, le attestazioni possono essere prodotte in forma cartacea.

Assenze dal lavoro per visite, esami e terapie, basta l'autocertificazione.



E' stata pubblicata sulla **Gazzetta Ufficiale** la **circolare della Funzione pubblica n. 2/2014** che indica la possibilità di autocertificazione per i dipendenti pubblici che si assentano dal posto di lavoro per sottoporsi ad esami clinici, visite specialistiche o terapie.

- **L'autocertificazione di presenza sostituisce** la giustificazione dell'assenza mediante attestazione redatta dal medico o dal personale amministrativo della struttura pubblica o privata che ha erogato la prestazione (attestazione di presenza).
- Nel caso di dipendenti che **debbono sottoporsi periodicamente**, anche per lunghi periodi, a terapie che li rendono incapaci al lavoro, spiega ancora la circolare, per semplificare le procedure è considerata **sufficiente anche un'unica certificazione** (che, per queste ipotesi, potrà essere cartacea) del **medico curante** che ***attesti la necessità di trattamenti sanitari ricorrenti con incapacità lavorativa, secondo cicli o un calendario stabilito dal medico.***



21. Quando si parla di “RICADUTA”?

Quando la stessa patologia si ripresenta **entro un mese (30 giorni)** dalla guarigione.



22. Che cosa fare in caso di nuova patologia insorta durante un'assenza dal lavoro per altra causa, che ne provochi il **PROLUNGAMENTO**?

Si redige un certificato di “**continuazione**” segnalando la nuova diagnosi.

La redazione di un certificato di “inizio” potrebbe comportare una perdita economica per il lavoratore.

Non è possibile parlare di “ricaduta” in caso di patologia diversa insorta dopo la ripresa del lavoro, ancorché avvenuta entro un mese dalla guarigione.

23. Se non è possibile compilare il certificato online lo stesso giorno della visita (ad es. visita effettuata di sera senza la possibilità di collegarsi) ma il giorno dopo, quale va indicata come “DATA DI RILASCIO”?



- Quella del **giorno della visita** (il sistema accetta anche la data del giorno precedente quello in cui ci si collega)

perché altrimenti, nel caso in cui la malattia fosse iniziata il giorno precedente la visita, il primo giorno di assenza dal lavoro non sarebbe pagato.

In ogni caso la **"data di rilascio"** deve **assolutamente coincidere con la "data della visita"** altrimenti si incorre nel reato di "falso ideologico in atto pubblico".



24. E' possibile certificare una malattia riferita dal cittadino "A POSTERIORI", dopo la ripresa del lavoro?

- No !

25. E' possibile **RETTIFICARE** o **ANNULLARE** un certificato?



- Il sistema permette **soltanto la rettifica consistente nella riduzione della prognosi**, da effettuare entro il termine di scadenza del certificato.
- **L'annullamento** è possibile soltanto **entro il giorno successivo** alla data del rilascio.
- Si può ottenere l'annullamento **in tempi successivi** facendo pervenire alla sede INPS **una richiesta scritta** contenente: nome e cognome, data di nascita e codice fiscale del lavoratore, data di inizio e di scadenza del certificato da annullare, timbro e firma del medico, il numero di protocollo. Essenziale, invece, una motivazione adeguata per l'annullamento.

26. Il medico deve trasmettere telematicamente i certificati di malattia anche per i dipendenti pubblici?



Certamente. Con correlata **irrogazione di sanzioni** (salvo il caso di impedimento oggettivo) qualora non ottemperi a quanto espressamente previsto dalle disposizioni di legge ed, in particolare, dall'art. 25 della legge n. 183/2010 e dall'art. 7 del decreto legge n. 179/2012 convertito nella legge n. 221/2012.

I dati dei lavoratori del settore pubblico sono messi automaticamente dal sistema a disposizione per la visualizzazione da parte dei datori di lavoro pubblici (dati degli attestati di malattia) e dei lavoratori (dati dei propri certificati).



27. Vengono ancora accettate certificazioni di malattia in forma cartacea rilasciate da una struttura sanitaria pubblica o da un medico convenzionato con il Servizio sanitario nazionale?

- E' ancora possibile che al dipendente venga rilasciata certificazione di malattia in forma cartacea, ad es. per impossibilità temporanea del medico di utilizzare il sistema telematico.
- In questo caso, il lavoratore deve presentare la documentazione alla propria amministrazione secondo le modalità tradizionali.
- A fini di monitoraggio, l'amministrazione **segnala via PEC, entro 48 ore, alla azienda sanitaria** di riferimento del medico di aver ricevuto certificazione cartacea in luogo di trasmissione telematica.

28. Vengono accettati verbali di pronto soccorso, certificati di ricovero e di dimissione ospedaliera?



- I verbali di Pronto Soccorso, le certificazioni di ricovero e le lettere di dimissione **non vengono considerati validi se non contengono gli elementi costitutivi della certificazione di malattia** che dovrà certificare una inabilità temporanea al lavoro: vanno riportate le generalità del paziente, la data di rilascio, la data di inizio della malattia e la data di fine prognosi, timbro e firma del medico certificatore.
- **La diagnosi** andrà riportata **solo sulla copia da inviare all'INPS**, sulla quale il lavoratore aggiungerà il proprio indirizzo e i dati relativi al datore di lavoro.
- In questo caso, il lavoratore deve presentare la documentazione all'INPS e alla propria amministrazione secondo le modalità tradizionali.



29. Cosa succede se l'attestato di malattia di un dipendente non viene reso disponibile dall'INPS all'amministrazione secondo le modalità e i tempi previsti?

L'amministrazione può richiedere **al dipendente di produrre copia cartacea** dell'attestato di malattia rilasciato dal medico oppure scaricabile tramite i servizi WEB resi disponibili dall'INPS.

L'amministrazione deve contestualmente inviare all'INPS segnalazione del problema riscontrato via PEC.

30. Si possono ancora accettare certificazioni di malattia in forma cartacea rilasciate da medici privati?



- è ancora possibile che venga rilasciata certificazione di malattia in forma cartacea da parte di un medico privato

Per i liberi professionisti (compresi i neo-laureati) è attivata la concessione del codice di accesso (PIN) attraverso l'Ordine dei Medici.

Va rilevato che a tutt'oggi il codice di accesso (PIN) viene rilasciato esclusivamente agli iscritti all'Albo Medici. Dal che si deduce che l'Odontoiatra può certificare solo in forma cartacea.

- Tuttavia nell'ipotesi di assenza per malattia protratta per un periodo superiore a dieci giorni e, in ogni caso, dopo il secondo evento di malattia nell'anno solare, l'assenza per malattia viene giustificata **esclusivamente** mediante certificazione medica rilasciata da una struttura sanitaria pubblica o da un medico convenzionato con il Servizio sanitario nazionale,

31. Un paziente si è presentato a lavoro un giorno prima della scadenza della malattia. È possibile rettificare la prognosi?

- L'allegato tecnico al D.M. del 26.02.2010 prevede, al paragrafo 5.2 che il **servizio di rettifica** è consentito al solo “**al fine di anticipare il termine del periodo di prognosi**” e che “ l'operazione è consentita **esclusivamente entro il termine del periodo di prognosi indicato dal certificato**”.

In tali casi è, comunque, necessario informare l'Inps dell'errore o della ripresa anticipata dell'attività lavorativa.

32. Quali sono le procedure di rettifica della certificazione telematica?



- La procedura di rettifica che il medico deve utilizzare è **riservata solo per modificare la prognosi prima della sua scadenza.**
- Per altre esigenze (reperibilità, indirizzo, domicilio, inizio malattia o diagnosi) il medico deve **rilasciare all'assistito una dichiarazione scritta** e dettagliata, che certifichi eventuali variazioni di altri dati rispetto a quelli comunicati con il certificato telematico, da consegnare all'Inps solo nel caso di lavoratori aventi diritto all'indennità di malattia a carico Inps, ovvero soltanto al datore di lavoro in caso di lavoratori non assicurati all'INPS per la malattia.



33. Come procedere per rettificare certificati medici emessi in modalità cartacea? Si deve utilizzare la modalità telematica? Se sì, è possibile avvalersi del servizio erogato dal Contact Center Integrato?

- Se il certificato è stato emesso in modalità cartacea ed occorre rettificarlo, bisogna procedere sempre in modalità cartacea.



34. I pediatri o i MMG sono tenuti a comunicare per via telematica gli attestati di assenza della madre per malattia bambino?

- No. Allo stato attuale, la certificazione telematica riguarda unicamente l'assenza per malattia del lavoratore.
- Tuttavia, l'art. 7, comma 3, del decreto legge n. 179/2012 convertito con modificazioni nella legge n. 221/2012 ha stabilito l'obbligo di invio telematico anche dei certificati attestanti la malattia del bambino necessari per poter fruire dei congedi previsti dal testo unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno della maternità e della paternità. Tale disposizione **necessita ancora di un apposito decreto attuativo.**



35. Cosa fare se l'attestato di malattia telematico non contiene tutte le informazioni necessarie all'amministrazione?

Ad esempio: non contiene le informazioni indispensabili a verificare le condizioni che esentano dall'obbligo di rispettare le fasce orarie di reperibilità nei casi indicati dal decreto n.206 del 18/12/2009 del Ministro per la PA

Dal 2014 tale anomalia è stata corretta dal nuovo sistema:

nella nuova modulistica ci sono alcune notizie nuove da fornire (alcune obbligatorie ed altre facoltative):

- è richiesto di specificare se la malattia è dovuta ad evento traumatico, se trattasi di patologia grave che richiede terapia salvavita, se trattasi di malattia per la quale è stata riconosciuta la causa di servizio, se trattasi di stato patologico sotteso o connesso alla situazione di invalidità riconosciuta o connessi alla situazione di invalidità riconosciuta
- bisogna specificare se chi compila il certificato è "medico SSN" o libero professionista;
- tra le visite è aggiunta quella di pronto soccorso;



36. Sono un MMG e ho ricevuto un paziente che ha avuto 3 giorni di prognosi da uno specialista, su normale certificato bianco. Il paziente ora mi richiede il certificato telematico e il conseguente inoltro all'Inps.

- **Ogni medico** che emette una prognosi è **tenuto all'invio telematico** del certificato di malattia. Il medico del SSN o con esso convenzionato ha già ricevuto le necessarie credenziali.
- Gli altri medici, in attesa delle credenziali, utilizzeranno le previgenti modalità
- il lavoratore in questo caso dovrebbe **provvedere a duplicare in fotocopia il certificato** per trasmettere i due esemplari ai rispettivi destinatari: all'Inps entro 2 giorni e al datore di lavoro



37. E' possibile certificare una malattia riferita dal cittadino "A POSTERIORI", dopo la ripresa del lavoro?

- **No! Mai.**
- Non è mai consentito certificare "a posteriori": farlo esporrebbe il medico al rischio di essere accusato del reato di falsa certificazione



38. Ci sono casi in cui non è possibile un accertamento diretto del medico sullo stato di malattia. Come ci si deve comportare?

Cerchiamo di dare indicazioni precise onde evitare che il medico venga accusato di certificazione falsa.

La redazione di un certificato di malattia riportante le sole dichiarazioni dell'assistito, **senza il presupposto essenziale di una visita medica accertante** la diagnosi posta, non certifica nulla e rappresenta una chiara violazione all'art.24 del codice deontologico che invece **obbliga il medico certificare dati clinici constatati direttamente** (sentenza della Cassazione sezione civile terza con sentenza n.3705 del 9 marzo 2012).

Pertanto **non è lecito dare parvenza di certificato medico** di malattia alla semplice attestazione delle dichiarazioni dell'assistito, riferite al suo stato di indisposizione **nei giorni precedenti** in cui il medico non lo aveva visitato e quindi non aveva potuto constatare direttamente uno stato di malattia.

- in questo caso si tratta di una **certificazione medica a posteriori** fondata solo sulle dichiarazioni dell'assistito, senza il presupposto di una qualsiasi attività medica di accertamento
- Questi certificati si prestano ad ingenerare il dubbio che l'assenza sia giustificata da una malattia realmente accertata, fatto non corrispondente al vero configurante l'ipotesi di falso ideologico.

La legge riconosce solo in casi specifici la validità di **certificati anamnestici**,, quali ad esempio i certificati anamnestici per l'idoneità al porto d'armi.

Questi sono riconosciuti validi sebbene fondati sull'anamnesi, ma comunque richiedono un'attività del medico ricognitiva della storia del paziente e dei suoi precedenti di malattia direttamente constatati o derivanti da altra documentazione sanitaria visionata.

La **certificazione di malattia dei lavoratori dipendenti** non rappresenta un **certificato storico** che attesta una situazione che si è già verificata nel passato e che il medico ricostruisce sulla base di documentazione dell'epoca (**certificazione "ora per allora"**).

Il certificato "storico" non ha ragione di essere fuori da contesti medico legali, in quanto la certificazione di malattia dei lavoratori dipendenti, deve essere contestuale all'accertamento della patologia e recare la stessa data dell'effettuazione della visita.

- **Pertanto non è mai consentito certificare "a posteriori": farlo esporrebbe il medico al rischio di essere accusato del reato di falsa certificazione**

Casistiche particolari e fonti di errori





a) Con il certificato cartaceo si potevano redigere i certificati anche quando il lavoratore, dimenticandosi, veniva a chiedere il certificato il giorno che doveva rientrare al lavoro, quindi già guarito.

Ora, qualora si verificasse questa evenienza, il certificato on line non viene accettato per incongruenza di date. Come risolvere il problema in questi casi?

- Risposta: non è possibile il rilascio del certificato di malattia. Si configura l'ipotesi di falso ideologico.



b) Attualmente il sistema non accetta certificati per il giorno precedente quando il paziente sia già rientrato al lavoro. Li accetta invece se nella certificazione si comprende anche il giorno corrente. In pratica impedisce di giustificare l'assenza per un solo giorno quando questo è richiesta nella giornata successiva.

- Risposta: non è possibile il rilascio del certificato di malattia.
- In questo caso il lavoratore doveva rivolgersi per la certificazione alla Guardia Medica. Diverso è il discorso se la prognosi di malattia comprende il giorno della visita



c) Perché non è possibile emettere certificati con fine prognosi antecedente la data di rilascio?

Ad esempio, se un paziente dice di essere stato ammalato solo ieri, deve essere possibile fare il certificato con data di emissione di oggi; inizio prognosi: ieri; fine prognosi ieri.

- Risposta: non è possibile il rilascio di certificato di malattia con queste indicazioni. Diverso è il discorso se la prognosi di malattia comprende anche il giorno della visita (oggi).



d) Il sistema non accetta una prognosi con data precedente alla data di emissione

Questa mattina si è presentato un paziente che è stato male ieri pomeriggio. Il paziente lavora di pomeriggio e oggi dovrebbe tornare a lavoro. Ieri ricevevo in studio al mattino. Il paziente, tuttavia, non poteva prevedere di sentirsi male il pomeriggio. Come è possibile certificare il malore del paziente?

- Risposta: non è possibile il rilascio del certificato di malattia. In questo caso il lavoratore doveva rivolgersi per la certificazione alla Guardia Medica.



- ***Le circostanze rappresentate, pur attenendo ad una prassi che nel tempo si era consolidata, sono un'anomalia anche penalmente rilevante.***
- ***Per tale motivo oggi la procedura non permette di generare certificati che non possono definirsi tali essendo ratifiche di fatti anamnestic.***



*In primo luogo,
**il medico, all'atto del rilascio del certificato,
attesta in scienza e coscienza non la malattia
ma l'incapacità all'attività lavorativa del proprio
assistito dovuta ad infermità direttamente
constata.***

- Si ricorda in proposito che all'art. 7 del DPCM 26 marzo 2008 **si intende per «certificato di malattia»**, “l'attestazione scritta di un fatto di natura tecnica destinata a provare la verità di fatti direttamente rilevabili dal medico curante nell'esercizio della professione, che attesti l'incapacità temporanea al lavoro, con l'indicazione della diagnosi e della prognosi, di cui all'art. 2, comma 1 del DL 30/12/1979, n. 663 convertito con modificazioni dalla legge 29 febbraio 1980, n. 33”.*



iii secondo luogo,

- appare utile ricordare che la giurisprudenza consolidata della Corte di legittimità penale afferma: "... omissis ... **risponde di falso ideologico il medico che attesti una malattia senza aver compiuto la visita, anche se di essa non abbia fatto esplicita menzione nel certificato**" (C. Cass. V Sez. Pen. 29.01.2008, n. 4451).*

